



IL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO

opuscolo informativo in tema di
salute e sicurezza sul lavoro

INTRODUZIONE



Il presente opuscolo informativo è stato realizzato con il contributo FSE 2007/2013, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, AVISO PUBBLICO SFIDE - Progetto SFIDE (Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere) POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO c.2.2.

Destinato a tutti coloro che operano nelle diverse aziende zootecniche e di allevamento, vuole essere una guida formativa, informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Il decreto legislativo 626/94, modificato dal decreto legislativo n. 81/08, che riordina in un testo unico ed organico tutte le norme e le disposizioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, ha inteso fornire le linee guida per la definizione di un "sistema prevenzionale" nei luoghi di lavoro.

Tale sistema, per funzionare efficacemente, necessita innanzitutto della concreta presa di coscienza del problema sicurezza a tutti i livelli, in modo che l'attività di prevenzione e protezione dei rischi non sia estranea e lontana dalle realtà lavorative di ogni giorno ma, al contrario, sia parte integrante dei processi di normale organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro e accresca tra i lavoratori la capacità di autotutela e solidarietà sociale.



ATTIVITA' DELL' ARAS	pag.4
SALUTE E SICUREZZA dei lavoratori nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo n.81 del 30/04/2008	pag. 5
Le misure generali di tutela della sicurezza e della salute. <i>art. 15</i>	pag. 5
Il documento di valutazione dei rischi - DVR. <i>art. 28</i>	pag. 6
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE	pag. 7
Datore di lavoro	pag. 7
Dirigente	pag. 7
Preposto	pag. 7
Lavoratore	pag. 7
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP	pag. 8
Rappresentante dei lavoratori – RLS	pag. 8
Medico competente	pag. 8
Addetto antincendio	pag. 8
Addetto al Primo Soccorso	pag. 8
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	pag. 9
OBBLIGHI	pag. 10
Datore di lavoro. <i>art. 17- art. 18</i>	pag. 10
Preposto. <i>art. 19</i>	pag. 11
Lavoratore. <i>art. 20</i>	pag. 11
I RISCHI NELLE ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO	pag. 12
SCHEMA DEI FATTORI DI RISCHIO NELL' ALLEVAMENTO	pag. 13
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	pag. 14
D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	pag. 16
LA SEGNALETICA	pag. 17
GLOSSARIO	pag. 18
RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 19

ATTIVITA' DELL' ARAS

L' ARAS (Associazione Regionale Allevatori della Sardegna) opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'A.I.A., in armonia con la programmazione agricola regionale e con gli indirizzi delle Associazioni Nazionali per specie e razze di bestiame e settori di attività.

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale al fine di:

- esercitare funzioni tecniche ed economiche nel settore zootecnico, promuovere ed incoraggiare studi e ricerche
- promuovere azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame
- promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale
- tenere i registri anagrafici delle razze bovine Sarde, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana

I tecnici ARAS sono zootecnici e veterinari qualificati con corsi di specializzazione dell' A.I.A. ai quali è affidato il compito di supportare e istruire gli allevatori.

Attività svolte:

- consulenza agronomica
- consulenza alimentare
- analisi organolettiche
- informazione e divulgazione delle normative nazionali e comunitarie di settore
- consulenza sui programmi di selezione e di miglioramento genetico
- educazione sanitaria
- formazione, informazione e trasferimento di conoscenze tecniche, finalizzate alla prevenzione ed al controllo delle patologie del bestiame
- profilassi e terapia delle principali malattie infettive e parassitarie
- assistenza per il controllo dei parametri quantitativi, merceologici, microbiologici ed igienico-sanitari del latte
- diagnosi ecografiche

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legislativo n.81 del 30/04/2008 disciplina la tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda nella quale il lavoratore presta la propria attività.

Le misure generali di tutela della sicurezza e della salute

L'art 15 stabilisce le misure generali da adottare per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Al fine di ridurre l'esposizione ai rischi è necessario:

- ridurre i rischi alla fonte
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- informare e formare il personale

Il documento di valutazione dei rischi - DVR

L'art 28 introduce il DVR quale documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi in azienda che deve obbligatoriamente avere data certa e contenere le seguenti informazioni:

- a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
- c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- d) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- e) indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
- f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

IL DVR È OBBLIGATORIO

SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

I soggetti coinvolti nel perseguimento delle azioni di protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

Datore di lavoro

è la persona titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente

è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto

è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore

è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP

è la persona in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori – RLS

è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Medico competente

è la persona che in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.



Addetto antincendio

è la persona preposta alla prevenzione incendi e lotta antincendio nominata dal Datore di lavoro a seguito dell'analisi della valutazione dei rischi e dei bisogni aziendali.

Addetto al Primo Soccorso

è la persona incaricata dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.lgs. 81/08 mediante nomina da parte del Datore di lavoro.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L'art. 37 prevede che il datore di lavoro debba:

- formare i lavoratori in materia di prevenzione e protezione aziendale sulle procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei diversi compiti e sull'identificazione, riduzione e gestione dei rischi

L'art. 36 prevede che il datore di lavoro debba:

- informare i lavoratori sui rischi individuali e generali connessi all'attività dell'impresa sulle misure e le attività di prevenzione e protezione da adottare

La sezione IV del decreto 81/2008 riserva un'attenzione particolare alla formazione, informazione e addestramento.

Il Datore di lavoro deve addestrare i lavoratori rispetto all'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi e per la movimentazione manuale dei carichi.

La formazione, l'informazione e l'addestramento sono previsti in caso di:

- costituzione di nuovo rapporto di lavoro
- trasferimento o cambiamento di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature/tecnologie di lavoro

La legge ne disciplina i modi e i tempi di applicazione.



OBBLIGHI

DATORE DI LAVORO	<p>non delegabili ART. 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • valutare i rischi aziendale • designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
	<p>delegabili ART. 18</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nominare il Medico competente per la sorveglianza sanitaria • designare i lavoratori incaricati nella prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze • aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno ripercussioni sulla salute e sicurezza • fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi individuali di protezione • richiedere l'osservanza delle norme vigenti e/o delle disposizioni aziendali in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'utilizzo dei dispositivi • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

OBBLIGHI

PREPOSTO

ART. 19

- **sovrintendere e vigilare** sull'osservanza della normativa
- **segnalare tempestivamente** al Datore di lavoro o dirigente eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro nonché dei DPI e di ogni altra condizione di pericolo

LAVORATORE

ART. 20

- **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti e contribuire all'adempimento degli obblighi
- **utilizzare** correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza,
- **segnalare** al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui viene a conoscenza, le altre eventuali situazioni di pericolo, riducendole e eliminandole in caso d'urgenza
- **partecipare** ai programmi di formazione e aggiornamento organizzati da datore di lavoro
- **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti

I RISCHI NELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO

Il lavoro negli allevamenti zootecnici presenta in molti casi elementi di significativa nocività per la salute degli addetti; rischi specifici in tal senso possono essere dati:

- dalla tipologia degli animali allevati (ad esempio animali di grossa taglia che possono aggredire l'uomo)
- da esigenze specifiche connesse con la cura e la movimentazione degli animali (smaltimento deiezioni, pulizia, alimentazione, trasporto, ecc.)

Numerosi rischi per la salute degli addetti sono dovuti anche alla presenza di materiali utilizzati negli allevamenti, ed in particolare:

- foraggi (rischio di incendio e di presenza di polveri)
- mangimi (rischio di presenza di polveri e alla movimentazione manuale dei carichi)

Nel settore zootecnico è inoltre presente il rischio di zoonosi (ossia la possibilità che l'animale trasmetta malattie pericolose per l'uomo).

Ne consegue pertanto che gli allevamenti zootecnici devono essere gestiti dedicando una grande attenzione alla cura delle condizioni igieniche degli animali, al fine di evitare che questi diventino fonte di propagazione di malattie che interessino direttamente anche gli addetti.



SCHEMA DEI FATTORI DI RISCHIO NELL' ALLEVAMENTO

<p>INTERAZIONI CON ANIMALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • elementi meccanici mobili • recinzioni elettriche • trasporto animali • gestione di animali aggressivi • fuga di animali • aggressione di animali selvatici • presenza di parassiti • cura degli animali • sanificazione ambientale • deiezioni animali
<p>IMPIANTI/AREE SPECIFICHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • illuminazione • impianto elettrico • deposito materiali • impianto di alimentazione • sala mungitura • pronto soccorso
<p>ELEMENTI IGIENICO - SANITARI/AMBIENTALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • microclima • polveri • umidità • ricambi d'aria • fatica fisica • lavorazioni all'aperto • lavorazioni insudicianti • servizi igienico-assistenziali
<p>ALTRI RISCHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • circolazione di mezzi • scivolamento • annegamento • caduta dall'alto • segnaletica di sicurezza • uso di utensili taglienti

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Per fare in modo che gli operatori nelle diverse aziende possano eliminare o ridurre ad un valore accettabile i vari rischi sono di seguito elencate alcune misure comportamentali

SICUREZZA

- organizzare le fasi lavorative in modo che si possa lavorare in sicurezza
- segnalare al Datore di Lavoro eventuali situazioni di pericolo
- rendere sempre visibili e funzionali gli estintori e gli idranti, garantendone l'adeguata manutenzione e revisione periodica
- compiere con attenzione le operazioni e/o le manovre pericolose connesse con la manipolazione e movimentazione di masse di una certa consistenza (balle di fieno, stock di prodotti vari, animali, ecc.)
- non fumare o utilizzare fiamme libere vicino al deposito dei foraggi
- formare e informare gli operatori

D.P.I.

- indossare preferibilmente i guanti protettivi di gomma quando si lavora a contatto con gli animali
- riporre, a fine lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuali puliti ed integri

IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

- verificare con cura lo stato delle condizioni igieniche sia degli operatori addetti che degli animali
- non indossare abiti personali nei lavori a contatto con gli animali
- tutelare gli spazi di transito, evitando la confluenza ed il ristagno di liquami e mantenendoli il più possibile puliti ed asciutti
- evitare di ammassare le deiezioni senza aver provveduto ad un accurato piano di smaltimento

INTERAZIONE CON GLI ANIMALI

- evitare di innervosire gli animali e, in loro prossimità, rassicurarli con la voce, per evitare di ottenere brusche reazioni
- non spaventare gli animali con movimenti improvvisi, suoni o luci fastidiosi
- non entrare nei box in cui si trovano animali aggressivi liberi

MACCHINARI E ATTREZZATURE

- utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, i dispositivi di protezione individuale
- effettuare una adeguata manutenzione a tutti gli impianti (interni ed esterni ai locali di ricovero)
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e la segnaletica

D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Numerose lavorazioni eseguite all'interno degli allevamenti zootecnici devono essere svolte, in tutto o in parte, manualmente.

Ne consegue, pertanto, che devono essere presenti in azienda appositi D.P.I. che favoriscano la tutela della salute dell'operatore e atti a proteggerlo da:

D.P.I. ORDINARI

- **umidità:** stivali, abiti impermeabili, guanti impermeabili ecc.
- **materiali insudicanti, quali le deiezioni:** stivali, abiti impermeabili, guanti impermeabili, ecc.
- **caduta di materiali e schiacciamento:** scarpe antinfortunistiche (elmetto)

D.P.I. SITUAZIONI PARTICOLARI

- **situazione di risollevarmento/ movimentazione di polveri:** mascherine facciali, occhiali protettivi
- **accesso e permanenza in luoghi tipicamente chiusi ove possono essere sviluppati gas o vapori tossici accumulabili in alta concentrazione; gestione di situazioni di emergenza:** maschere facciali



L'esigenza di ulteriori D.P.I. dovrà essere valutata in base a rischi specifici presenti in azienda.

Al fine di garantire una corretta profilassi delle malattie infettive è opportuno che i D.P.I. siano mantenuti costantemente puliti e disinfettati secondo le indicazioni del Veterinario che segue l'azienda.

LA SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione del lavoratore su oggetti e/o situazione che possono essere fonti di rischio.

La segnaletica svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni, ma non costituisce in alcun caso una misura di protezione.

Nei cartelli il messaggio viene indicato tramite:

IL COLORE - LA FORMA - LA SIMBOLOGIA

che, combinati tra loro, rendono il segnale unico ed inequivocabile.

	Il colore GIALLO e la forma di un TRIANGOLO avvertono un	PERICOLO
	Il colore ROSSO e la forma di un CERCHIO avvertono un	DIVIETO
	Il colore AZZURRO e la forma di un CERCHIO avvertono un	OBBLIGO
	Il colore VERDE indica le	VIE DI FUGA
	Il colore ROSSO indica il materiale	ANTINCENDIO

GLOSSARIO

AGENTE CHIMICO Qualsiasi elemento o composto chimico, da solo o in miscugli con altri, presente in natura oppure ottenuto artificialmente.

CARTELLO Segnale di diversa forma geometrica, colore o simbolo che fornisce una precisa indicazione la cui visibilità è sufficientemente garantita.

DANNO Qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo umano, di sue parti o funzioni.

DATORE DI LAVORO È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. In generale, si identifica come colui che ha la responsabilità dell'organizzazione in cui il lavoratore presta la sua opera o come colui che detiene i poteri decisionali e di spesa dell'organizzazione stessa.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa, con un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

LUOGO DI LAVORO Qualsiasi luogo destinato a ospitare posti di lavoro, posto all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o qualsiasi altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

MEDICO COMPETENTE È un medico con specializzazione in medicina del lavoro che collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per una corretta organizzazione dell'azienda.

PERICOLO È la proprietà di un determinato fattore o agente di causare danni.

PREVENZIONE È il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

È un lavoratore dipendente dell'azienda, eletto o designato per rappresentare i lavoratori per tutto quanto concerne la salute e la sicurezza durante il lavoro.

RISCHIO È la probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

SEGNALE ACUSTICO E LUMINOSO È un segnale sonoro emesso da apposito dispositivo senza impiego di voce umana. Il segnale luminoso è quello emesso da un dispositivo di materiale trasparente illuminato dall'interno o dal retro, in modo da apparire esso stesso come luminoso.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

È la valutazione globale e documentata di tutti i possibili rischi per il lavoratore sul luogo di lavoro è finalizzata a elaborare misure adeguate per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 9/04/2008 n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 15, c.1, lett. a); Articoli dal 62 al 67 (Titolo II); Art. 266-281 (Titolo X) & Allegato IV, All. XXXVIII e All. XLIII.
D.Lgs 14/12/1992 n. 508	Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.
Regolamento (ce) n. 1/2005 Del Consiglio del 22 dicembre 2004	"Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97".
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146	"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".
Delibera Giunta Regionale E.R. 29/05/2001 n. 877	Trasferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria, autorizzazione, riconoscimento e registrazione di alcune strutture di interesse zootecnico.
Circolare Regionale E.R. 1 ottobre 2001, n. 20	Procedure in materia di autorizzazione, riconoscimento e registrazione di alcune strutture di interesse zootecnico.
D.Lgs del 03/04/2006 n. 152	Norme in materia ambientale.



IL progetto SFIDE

(Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere) è stato articolato in n°44 interventi formativi in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, ha visto coinvolto l'Associazione Regionale Allevatori Sardegna, le Associazioni Provinciali Allevatori, il Caseificio F.Ili Pinna di Thiesi e il Caseificio Unione Pastori di Nurri.

Sono state formate n. 700 persone, per un totale di n. 614 ore di formazione.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:

- **ARAS** (*Associazione Regionale Allevatori Sardegna*)
- **A.P.A** (*Associazione Provinciale Allevatori*) Oristano
- **A.I.P.A** (*Associazione interprovinciale allevatori*) Cagliari, Nuoro e Sassari
- **F.Ili Pinna Industria Casearia S.p.A**
- **Unione Pastori di Nurri**